

STATUTO DELLA

"Confartigianato Fidi Umbria Orientale - Cooperativa di Garanzia della Confartigianato-Imprese Terni - Società Cooperativa"

Art. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita una Cooperativa denominata "Confartigianato Fidi Umbria Orientale - Cooperativa di Garanzia della Confartigianato-Imprese Terni - Società Cooperativa", per brevità di seguito denominata Cooperativa, ovvero Società o Confidi, che potrà anche utilizzare la denominazione abbreviata "Confartigianato Fidi Umbria Orientale Soc. Coop." .

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

La Cooperativa aderisce a Confartigianato - Imprese Terni (Associazione fra gli Artigiani, Micro, Piccole e Medie Imprese)

Art. 2 (SEDE E DURATA)

La Cooperativa ha sede principale nel Comune di Terni. Con deliberazione assunta nelle forme di cui all'Art.2365 c.c. il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, così come trasferire o sopprimere, unità locali, sedi secondarie, filiali, agenzie, sportelli e recapiti, uffici amministrativi o di rappresentanza sia in Italia che all'estero, in conformità delle norme vigenti, nonché adeguare lo Statuto a future disposizioni normative.

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2100, e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro si propone, esclusivamente nei confronti dei propri soci, di favorire la creazione, il consolidamento e l'espansione delle imprese artigiane singole, associate o consorziate e delle piccole imprese, anche attraverso l'adozione ed in armonia con gli strumenti di intervento previsti dalle Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie in materia e svolgerà l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, per favorire la concessione di finanziamenti da parte di Aziende, Istituti di credito, Società di Leasing, Factoring ed Enti parabancari. In tal senso, ai sensi dell'Art. 13) - comma 3) del D.L. n.269/2003, possono essere prestate garanzie reali e personali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori delle imprese socie.

A tal fine potranno essere stipulate convenzioni con inter-

locutori Istituzionali e Finanziari delle imprese associate, per concordare le più agevoli modalità operative nell'accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione per l'abbattimento di costi ed oneri, per assicurare la disponibilità di entità e risorse adeguate alle esigenze delle imprese associate, assicurando altresì la disponibilità della Cooperativa ad essere depositaria ed incaricata della gestione di fondi istituiti da Enti pubblici, nazionali e comunitari, e/o privati per la gestione e la destinazione di risorse e/o benefici alle imprese. La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad attività societarie e consortili, pure in forma mista pubblico privata, ai fini sia di migliorare la propria capacità contrattuale, sia di meglio tutelare il valore del proprio patrimonio, sia di contribuire alla costruzione e al rafforzamento di attività di miglior tutela degli interessi aziendali generali dei Soci. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie consentite ai Confidi così come definiti e disciplinati dall'Art.13) del D.L. n.269/2003. La Cooperativa potrà svolgere, inoltre, una funzione di informazione e di assistenza finanziaria nei confronti delle imprese socie, per assisterle nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento e agevolazioni funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione e organizzazione finanziaria delle imprese stesse. Per il miglior proseguimento degli scopi e delle finalità sociali, potrà partecipare alla costituzione di Associazioni, Società Consortili, contratti di rete fra Confidi aventi scopi analoghi, connessi, affini e/o strumentali rispetto ai propri, così come la Cooperativa potrà aderire ad Associazioni di Categoria per la tutela e lo sviluppo della attività propria e dei propri soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole di svolgimento dell'attività tra Cooperativa e Soci.

Tali Regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 4 (OGGETTO SOCIALE)

La Cooperativa ha come oggetto della sua attività:

a) prestare garanzie collettive volte a favorire l'accesso al credito di esercizio a breve od a medio-lungo termine dei soci da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario e svolgere servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3, del D.L. 30.09.2003

n.269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326;

b) svolgere servizi di assistenza tecnica e finanziaria e comunque altri servizi utili al conseguimento degli scopi della Cooperativa;

c) accettare e ricevere, ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, somme di denaro e garanzie finanziarie che vengono offerte o prestate da enti pubblici o soggetti privati;

d) utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare per la realizzazione dei programmi di cui alla successiva lettera g) eventuali somme depositate a tale scopo dai soci da remunerare con equo interesse in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di mutualità cooperativa;

e) assistere i soci nella formulazione di richieste di finanziamenti di qualsiasi forma e tipologia;

f) costituire un Fondo Rischi presso uno o più istituti di credito convenzionati con la Cooperativa;

g) costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi diretti a promuovere ed attuare gli scopi sociali nel rispetto dei requisiti mutualistici;

h) sottoscrivere obbligazioni e titoli di Stato o garantiti dallo stesso, certificati di deposito, al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

i) utilizzare gli interessi, maturati sulle somme assegnate dall'ente pubblico per la costituzione e per l'incremento dei fondi rischi di cui alle lettere "f" ed "h" e di spettanza della Cooperativa in forza di disposizioni di legge, per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento all'assistenza tecnica e finanziaria di cui alla precedente lettera "b" ed alla riduzione dei livelli di onerosità delle condizioni dei finanziamenti garantiti dalla Cooperativa stessa.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituiti.

La Cooperativa, inoltre, previa iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del T.U.L.B., potrà svolgere le altre attività previste dal successivo articolo 155 del T.U.B. ed in particolare:

- le seguenti attività rivolte prevalentemente a favore delle imprese socie:

· prestazioni di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;

- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del T.U.B., di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del T.U.B. di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la funzione;
- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco Speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Art. 5 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammesse a far parte della Cooperativa:

- a) le imprese artigiane iscritte agli Albi delle Imprese Artigiane, aventi i requisiti protempore vigenti in base alla Legge 8 Agosto 1985 n.483 e successive modificazioni e integrazioni (Legge Quadro sull'Artigianato);
- b) le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria e le imprese costituenti nelle more dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, nei limiti previsti dall'articolo 6) della citata Legge n.443/85;
- c) le forme consortili costituite dalle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) le imprese di maggiori dimensioni ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 13)- comma 9) del D.L. n.269/2003.

Possono essere ammesse se ubicate nel territorio regionale, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, né siano fallite, purché il titolare non abbia riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, salvo i casi previsti nell'operatività della Legge 108/96; qualora l'impresa socia venga assoggettata a qualsivoglia procedura concorsuale verrà esclusa dalla Cooperativa a norma del successivo articolo 10. In caso di trasformazione del Confidi in Intermediario Finanziario o in Banca di Garanzia, ai sensi dell' art.13) - comma 32) e 29) del D.L. 269/2003, potranno essere ammesse imprese ubicate anche al di fuori del territorio regionale.

Alla Cooperativa possono partecipare, inoltre, Enti pubblici ed Enti privati di ricerca, come previsto dall'Art.6) della Legge n.443/85, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli Organi deliberanti.

Gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni - che non possono far parte del Confidi ai sensi dell'Art.13), comma 9) del D.L. 269/2003 - possono sostenere

L'attività dello stesso attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; tali soggetti non divengono consorziati o soci, né usufruiscono della attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli Organi elettivi del Confidi, anche se la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun Organo rimane riservata all'Assemblea. Possono restare associati, ai sensi e con i limiti di cui all'art.13) - comma 54) del D.L. 269/2003, gli Enti Pubblici e gli Enti Privati, iscritti al Libro Soci del Confidi, alla data del 02 Ottobre 2003.

Non può far parte della Cooperativa chi è stato espulso da altra Società di Garanzia.

E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Art. 6 (PROCEDURA DI AMMISSIONE)

I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare Domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di deliberare in merito.

La domanda dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica e dovrà esplicitamente contenere, l'obbligo ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne preso visione, l'ammontare delle azioni che l'aspirante socio si propone di sottoscrivere. La domanda di ammissione deve contenere, inoltre, la dichiarazione da parte del socio di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Con la presentazione della Domanda di ammissione dovrà essere assunto anche l'impegno a versare, nella misura prevista, la tassa di ammissione di cui al successivo art. 8) che non sarà in alcun caso rimborsata dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'aspirante socio acquista la qualifica di socio alla data della deliberazione di ammissione.

L'importo delle azioni sociali sottoscritte e della tassa di ammissione dovrà essere versato con le modalità stabilite dal regolamento da adottarsi, su proposta degli amministratori, con delibera assembleare assunta con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il ter-

mine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 (SOTTOSCRIZIONE AZIONI)

Il socio deve sottoscrivere e versare quote di partecipazione nel limite massimo consentito dalle disposizioni di Legge in materia di Società Cooperative e di Confidi in base a quanto previsto dal Regolamento interno e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.8 (TASSA DI AMMISSIONE)

Il socio versa all'atto di iscrizione una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 (DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci lo richiedano, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- a) concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle azioni sociali;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) concorrere alla copertura delle spese di gestione della Cooperativa nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
- e) versare la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

f) versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Cooperativa.

La società utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia volte a favorirne alle migliori condizioni il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore della quota versata da ciascun socio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, morte del titolare o cessazione dell'impresa, per le imprese in forma individuale;
- recesso, esclusione, scioglimento, per le imprese costituite in forma societaria.

L'intervenuta cessazione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Art. 11 (RECESSO DEL SOCIO)

Il socio può recedere dalla Cooperativa per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.

Il diritto di recesso deve essere manifestato mediante dichiarazione scritta comunicata con raccomandata o presentata personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al socio destinatario, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che ine-

riscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualunque altro titolo verso la Cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Art. 13 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo quanto previsto nel presente statuto. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione con la quale dimostrino di avere diritto alla liquidazione.

Art. 14 (RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE)

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il rimborso, in ogni caso, è subordinato all'estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente e non potrà mai essere superiore all'importo effettivamente versato.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ridotto in proporzione dalle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Cooperativa.

Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.

Art. 15 (OPERAZIONI IN CORSO)

Il socio che ha ottenuto garanzia dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli art.11 e 14, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver a-

dempiuto a tutti gli impegni. I soci receduti o esclusi, qualora abbiano in corso operazioni garantite dalla Cooperativa, non hanno diritto alla liquidazione della propria quota sociale, se non dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti del soggetto finanziatore, nonché assolto ogni obbligo nei confronti della Cooperativa stessa. In caso di insolvenza la quota sociale verrà utilizzata a compensazione di ogni credito liquido vantato dal Confidi. Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per importi versati a titolo di contributo, siano essi commissioni, diritti di segreteria o con altro termine denominati.

Art. 16 (RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI)

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione dell'attività si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Il Socio che ha perduto i requisiti per essere iscritto alla Cooperativa e che ha ancora in essere obbligazioni nei confronti della stessa è tenuto all'immediato rimborso, salvo diverso accordo con il Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Art.17 (OPERAZIONI DEI CONFIDI)

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3)

I Confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 articolo 13 del D.L. 269/2003, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Art.18 (TERMINI DI OPERATIVITA')

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo 30 (trenta) giorni dalla sua iscrizione nel Libro dei soci. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può decidere che la Cooperativa conceda prestazioni anche per chi è nuovo socio, purché l'operazione sia giustificata dalle particolari esigenze creditizie dell'impresa.

ART.19 (PRESTAZIONI DI GARANZIA)

Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima proporzionali alle quote versate da ciascun socio, tuttavia, nel deliberare la concessione, si dovrà tenere conto:

a) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del

Titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di crescita, fatturato e reddito dell'impresa stessa;

b) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre.

c) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione

ART.20 (CONVENZIONI)

La Cooperativa può stipulare Convenzioni con una o più Aziende di Credito e con altri Enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia per un importo massimo complessivo di garanzie concesse rapportato a venti volte il patrimonio sociale risultante dall'ultimo Bilancio approvato. Tale rapporto può essere concordato in cifra più elevata con la Banca se la Cooperativa è assistita da garanzia sussidiaria per la parziale copertura delle perdite.

ART.21 (ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI GARANZIA)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia versi un diritto di segreteria a copertura delle spese di istruttoria. Il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può, inoltre, richiedere al socio un ulteriore versamento a tantum quale concorso al Fondo Rischi. La Cooperativa potrà anche istituire un apposito Fondo Garanzia, depositato presso le Banche, alimentato anche con versamenti richiesti a tale scopo ai propri soci, in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e commisurati all'entità della garanzia richiesta e prestati alla Cooperativa a titolo di deposito cauzionale infruttifero.

Art. 22 (PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE)

Il patrimonio della Cooperativa è così costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile formato da un numero illimitato di azioni dei soci il cui valore nominale è fissato in euro 5,16 (cinque virgola sedici);
- b) dall'imputazione di risorse proprie costituite da Fondi Rischi o da altri fondi o da riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli Enti Locali o territoriali o di altri Enti Pubblici ai sensi dell'Art.1) comma 881 della Legge 296/06.
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di gestione;
- d) dalla Riserva Straordinaria indivisibile formata da eventuali contributi dello Stato e di Enti Pubblici e da una parte degli utili di gestione;
- e) dalla Riserva Fondo Rischi indisponibile, eventualmente costituita e alimentata a fronte dei rischi su garanzia;
- f) dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa;

g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;

h) da donazioni, lasciti ed elargizioni di Associazioni o privati.

i) dagli utili di esercizio portati a nuovo.

Il patrimonio non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa di settore sui Confidi.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia, rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo e secondo comma dell'Art.3), nelle forme di impiego più opportune, per salvaguardarne la consistenza. Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti e delle provvigioni di cui agli art.8) e art.21), nonché dai redditi patrimoniali e finanziari della Cooperativa stessa e da eventuali contributi in conto gestione.

Il versamento delle azioni deve essere effettuato all'atto della loro sottoscrizione.

Le azioni sociali detenute dai soci sono nominative. Ciascuna azione deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa. Le azioni possono essere trasferite, per cause di successione con effetto verso la Cooperativa soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui agli artt.5) e 6), sia ammesso in qualità di socio. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo di qualsiasi natura, ne possono essere acquistate dalla Cooperativa alla quale è, inoltre, vietato di compensare eventuali debiti del socio o di fare anticipazioni sulle quote versate.

Nessun socio può detenere tante azioni il cui valore nominale complessivo sia superiore al 20% del capitale sociale.

Ai soli fini del raggiungimento dei propri scopi sociali, la Cooperativa potrà accettare contributi a fondo perduto e/o fideiussioni da terzi soggetti sia pubblici che privati.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative di legge.

Gli amministratori ed i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla ge-

stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio è depositato, a cura degli Amministratori, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali e può destinarli, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

E' fatto divieto alla Cooperativa di distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa o nei casi di perdita della qualità di socio.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento; è inoltre fatto divieto di remunerare il capitale ad un tasso superiore a quello legale.

La Cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 23 (ORGANI SOCIALI)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Revisore Contabile.

Art. 24 (ASSEMBLEA DEI SOCI)

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale della Cooperativa, purché in Italia.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dal Vicepresidente o da uno degli amministratori mediante avviso che deve essere affisso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale e comunque pubblicato, entro lo stesso termine, sul quotidiano locale "Corriere dell'Umbria" o il quotidiano "Il Messaggero".

Nel caso in cui il quotidiano "CORRIERE DELL'UMBRIA" o il quotidiano "IL MESSAGGERO" avessero cessato le pubblicazioni l'avviso dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In alternativa alla pubblicazione sul quotidiano locale "Corriere dell'Umbria" o il quotidiano "Il Messaggero" e sempre in aggiunta all'affissione dell'avviso nella sede della società, la convocazione dell'Assemblea può effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto inviata almeno 15 giorni

prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si considera regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.

Gli amministratori inoltre devono convocare senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, l'assemblea, quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci ovvero nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25 (RESPONSABILITA')

La Cooperativa risponde unicamente con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.


Art. 26 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite, che non comportino modifiche statutarie;
- nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori, fatto salvo quelli di nomina esterna;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina il compenso dei consiglieri e dei sindaci;
- delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- determina la misura della tassa di ammissione per i nuovi soci;
- conferisce, sentito il Collegio sindacale, l'incarico



del controllo contabile al soggetto a ciò deputato;

- determina il compenso del soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa osservando le norme di cui al successivo art. 39;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 27 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un ottavo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza semplice dei voti presenti e/o rappresentati.

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla Cooperativa.

Per eventuali convocazioni dell'assemblea dei soci successive alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla data della precedente assemblea.

Art. 28 (DIRITTO DI VOTO E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante oppure da un socio amministratore muni-

to di mandato scritto.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservare presso la Cooperativa, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Le votazioni hanno luogo di regola per alzata di mano, con prova e controprova, o con altre modalità di voto palese; per le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile. Il verbale dell'assemblea straordinaria, o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.


Colui che presiede l'assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione; per sospendere e prorogare la seduta in caso di necessità.

Nella conduzione dell'assemblea colui che presiede ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario, scegliendolo anche tra soggetti non soci, e due scrutatori, da scegliere preferibilmente tra i soci o i sindaci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.



Art. 29 (ASSEMBLEE SEPARATE)

Nel caso in cui si raggiungano i limiti e le condizioni di cui all'art. 2540 del C.C. l'Assemblea Generale è preceduta dalle Assemblee separate nelle province. Le Assemblee separate potranno, inoltre, essere convocate quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci o alle materie da trattare, o in presenza di particolari categorie di soci. Esse provvedono alla nomina dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Le Assemblee separate sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale. Qualora si tratti di Assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato; possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea generale; sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze dell'Assemblea generale dei soci; sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa. Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno. I Delegati saranno portatori, nell'Assemblea Generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata. Ciascuna Assemblea separata elegge i Delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale, in rappresentanza dei soci intervenuti alla stessa Assemblea separata. I Delegati sono nominati per una sola Assemblea Generale. L'Assemblea separata elegge uno o più Delegati di maggioranza. Questi ultimi rappresentano solo la maggioranza che li ha eletti e la loro nomina non vincola la minoranza dissenziente, che ha diritto a nominare propri Delegati. In ogni caso non potranno essere nominati un numero di delegati superiore ad uno per ogni 75 (settantacinque) soci iscritti nelle diverse sezioni. In particolare, i soci dissenzienti o astenuti rispetto alla deliberazione adottata dalla maggioranza, che rappresentino una percentuale di almeno il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei soci facenti parte della sezione territoriale, possono eleggere uno o più Delegati per ogni posizione di minoranza eventualmente espressa in Assemblea. I soci di minoranza che non raggiungano la percentuale sopraindicata hanno diritto di inter-

venire, con diritto di voto, all'Assemblea Generale. I Delegati delle Assemblee separate devono essere soci e non possono essere amministratori o sindaci della società. Nel caso di pluralità di Delegati nominati al fine di rappresentare la medesima posizione o proposta emersa nell'Assemblea separata, ciascuno di essi è legittimato a rappresentare disgiuntamente i soci che lo hanno eletto; in caso di partecipazione congiunta dei suddetti Delegati all'Assemblea Generale, gli stessi devono agire concordemente e non possono votare in senso divergente l'uno dall'altro. Possono essere nominati anche Delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all'Assemblea Generale. Il verbale di ogni singola Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trasmesso al Consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee. All'assemblea Generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Generale si applica il comma quinto dell'Articolo 540 C.C..

Art. 30 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea che ne fissa il numero.


I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra soggetti non soci; resta fermo che, in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci iscritti alla cooperativa da almeno un anno.

Gli Enti Pubblici ed i privati non soci che sostengono il Confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni possono designare propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione purché la partecipazione alla costituzione del patrimonio sociale sia almeno pari ad un quinto del patrimonio sociale e la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso resti riservata all'Assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 2542 C.C..

In base alla normativa regionale vigente di tempo in tempo, la Regione dell'Umbria può comunque nominare fino ad un massimo di due membri.

Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dal loro ufficio, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti



il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

ART. 31 (CONFLITTO DI INTERESSI)

L'amministratore che in una determinata operazione della società abbia un interesse proprio o di terzi deve darne notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale. Si applica a tale ipotesi l'Art. 2391 C.C. .

Art. 32 (COMPITI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E COMITATO ESECUTIVO)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.

Tra gli altri ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;
- convocare le assemblee ed eseguirne le deliberazioni;
- redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Cooperativa;
- deliberare la misura e le modalità di versamento delle spese di gestione della Cooperativa;
- conferire procure speciali per determinati atti o per categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti della Cooperativa;
- deliberare sulla nomina, sulle attribuzioni, sul trattamento economico e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore/Responsabile nonché sulle assunzioni, sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado;
- deliberare in materia di convenzioni con gli istituti di credito per raggiungere le finalità della Cooperativa;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'oggetto sociale della Cooperativa, compresi acquisti, vendite e permuta di beni mobili ed immobili e di diritti reali; iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e amichevoli composizioni; azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione; ogni atto ed operazione nei rapporti con istituti od uffici pubblici; assunzione e cessione di partecipazioni e adesione in genere ad altri enti pubblici o privati;
- istituire, trasferire e sopprimere unità locali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi o di rappresentanza, agenzie, sportelli e recapiti e proporre all'assemblea il trasferimento della sede principale e delle sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più consiglieri delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo, ferme restando le norme di legge sulla sua composizione, sarà formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da due componenti del Consiglio di Amministrazione e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Per le modalità di convocazione, di deliberazione e di funzionamento del Comitato si fa riferimento a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con parere consultivo, il Direttore/Responsabile, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato,



con il consenso del Comitato, da altro dipendente.

Nel rispetto di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 2381 del Codice Civile, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati specifici compiti, secondo l'art. 2389 del Codice Civile.

Agli Amministratori compete, a richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese vive autorizzate dal Consiglio.

Art. 33 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza la preventiva convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica, compreso il Presidente od il suo sostituto, ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La presenza alla riunione può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso da chi presiede la seduta.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

Le deliberazioni, sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo, sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2391 del Codice Civile, i membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo,

il Direttore/Responsabile, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

Art. 34 (RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE)

La rappresentanza attiva e passiva della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, e la firma sociale libera spettano al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

La sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la Cooperativa di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore/Responsabile ed ai dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

Art. 35 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.


I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Ammi-



nistrazione alle quali devono essere invitati e devono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 del Codice Civile in ordine al carattere mutualistico della Cooperativa.

Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e segg. del Codice Civile.

La nomina, sentito il Collegio sindacale, e la determinazione del compenso del soggetto deputato al controllo contabile spetta all'Assemblea.

Art. 36 (COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE/RESPONSABILE)

Il Direttore/Responsabile è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro del personale; egli sovrintende al funzionamento organizzativo della Cooperativa, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale.

Il Direttore/Responsabile assiste alle assemblee dei soci, interviene con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali; assicura sotto il profilo tecnico la conduzione unitaria della Cooperativa; sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Le facoltà, le attribuzioni ed i poteri del Direttore/Responsabile sono determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale, per particolari materie o compiti, potrà rilasciare specifiche deleghe.

Il Direttore/Responsabile può affidare alcune funzioni, facoltà ed attribuzioni a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quelle di carattere strettamente personale, a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore/Responsabile è sostituito dal Vicedirettore/Responsabile, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 (DESTINAZIONE DEGLI UTILI)

L'Assemblea determina ogni anno la destinazione degli utili della Cooperativa che, in qualsiasi caso ed in qualsiasi forma, non potranno mai essere ripartiti tra i soci.

Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, almeno il cinquanta per cento degli utili netti annuali deve essere destinato al relativo fondo; per la parte residuale al fondo

riserva straordinaria indivisibile di cui alla lettera d) Art. 22), fatto salvo quanto diversamente previsto dalla Legge. Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva ordinaria indivisibile di cui alla lettera c) dell'Art.22), fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere integrato con somme prelevate dal fondo riserva straordinaria indivisibile previsto dalla lettera h) dello stesso Articolo.

In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del Fondo Riserva Straordinaria indivisibile di cui alla lettera d) dell'Art.22) e dal capitale sociale, in misura proporzionale alla entità degli stessi.

L'Assemblea inoltre, determina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di utili diversi da quanto previsto nel comma precedente.

Art. 38 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, dovrà essere devoluto, fatte salve eventuali disposizioni speciali di leggi tempo per tempo vigenti, ai Fondi di Garanzia di cui all'art. 13, comma 19, del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326.

Art. 39 (CLAUSOLE RELATIVE ALLA MUTUALITÀ PREVALENTE)

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, sia in caso di scioglimento del Confidi, sia in caso di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga. E' vietata la distribuzione delle riserve dei Confidi, sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento. E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori. In caso di scioglimento del Confidi, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale sociale effettivamente versato dalle imprese socie, va devoluto, ai sensi dell'Art. 13) comma 19) del D.L. n.269/2003, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il Confidi aderisca o in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista. Tali clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate sia durante la vita che all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 40 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà

elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 41 (NORMA DI RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge ed, in particolare, quelle sulle società cooperative e sui confidi.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 42 (NORME APPLICABILI)

Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'Art. 2514 C.C. e quelle recate dall'Art. 13) del D.L. n. 269/2003. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello Statuto, propria ed impropria e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 43 (NORME TRANSITORIE)

Il presente statuto entrerà in vigore al momento della sua approvazione, fatto salvo la norma di cui al precedente art.30) sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che entrerà in vigore a decorrere dal prossimo rinnovo degli organi sociali.

F.to Giubilei Paolo

" Vincenzo Clericò

COPIA INFORMATICA
DELLA... 484
... 29993
TERNI, 4 GEN 2015

